

Le piattaforme digitali nella prospettiva della sostenibilità ambientale

*The digital platforms in the perspective of environmental sustainability**

Alessia Redi¹

1 INTRODUZIONE: LA TUTELA DELL'AMBIENTE QUALE *HABITAT* DELLA PERSONA

Vorrei iniziare il mio intervento ringraziando la Professoressa Alessia Valongo ed il Professore Cristiano Colombo, nella loro qualità di membri del Comitato scientifico e Coordinatori, per l'opportunità che mi hanno dato di partecipare a questo importante Convegno internazionale dedicato ai "Profili di (auto)regolamentazione delle piattaforme digitali".

Un ringraziamento particolarmente sentito vorrei inoltre rivolgere alla Professoressa Alessandra Bellelli, con la quale ho iniziato i miei studi da Assegnista di ricerca di diritto privato, sul tema della tutela dell'ambiente, nel Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia.

È sinceramente un onore, per me, sedere oggi a questo tavolo.

Il mio contributo si propone di riflettere sul ruolo delle piattaforme digitali rispetto al conseguimento degli obiettivi di sviluppo eco-sostenibile dell'umanità, in attuazione della dimensione ambientale del fondamentale e trasversale principio giuridico dello sviluppo sostenibile.

La salubrità dell'ambiente, unitariamente inteso, quale *habitat* reale e naturale dell'uomo, condizione necessaria per la sua stessa sopravvivenza, come specie, nel pianeta Terra, è da molto tempo riconosciuta, nel nostro ordinamento giuridico, come meritevole di specifica e primaria protezione giuridica, attraverso un'interpretazione evolutiva delle disposizioni della Costituzione della Repubblica italiana (in vigore dal 1° gennaio 1948) - originariamente carenti di riferimenti

* Lo scritto riproduce, con l'aggiunta di note, riferimenti bibliografici ed aggiornamenti normativi, la Relazione tenuta al Convegno "Profili di (auto)regolamentazione delle piattaforme digitali" svoltosi il 25 gennaio 2024 presso il Centro di Studi e Ricerca *Legalità e Partecipazione* (LEPA) del Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia.

¹ Dottoressa di ricerca (PhD) di diritto privato in "I problemi civilistici della persona" presso l'Università degli Studi del Sannio di Benevento. Assegnista di ricerca di diritto privato presso il Dipartimento di Scienze politiche dell'Università degli Studi di Perugia [titolo dell'attuale progetto di ricerca: "Regolazione giuridica delle piattaforme digitali anche nella prospettiva della sostenibilità ambientale" finanziato con i fondi del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale PRIN 2020HBTPL7 "E-Agorà - Online Platform Contracts: economic efficiency and rights' protection of service users. Technological innovation and service sharing in a social world (Responsabile per l'Unità locale dell'Università di Perugia: Alessia Valongo)"].

espressi alla tutela dell'ambiente² - sia dalla dottrina civilistica (Bianca, 1978, p. 191³; Patti, 1979, p. 39⁴; Perlingieri, 1982, p. 1022⁵) che dalla giurisprudenza⁶.

2 IL PRINCIPIO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE NEL SISTEMA ORDINAMENTALE ITALO-EUROPEO

Sostenibile è lo sviluppo che assicura il soddisfacimento dei bisogni del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri, secondo la definizione contenuta nel “Rapporto Brundtland”, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1987, come rapporto finale della Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo⁷.

L'idea della sostenibilità, pur avendo avuto una genesi di matrice ambientale, specificamente legata alle istanze di tutela delle risorse naturali, ha presentato comunque, *ab origine*, una vocazione olistica (D'Aloia, 2016, p. 349)⁸, quale norma giuridica di principio, destinata ad operare all'interno di un complesso quadro di riferimento, attento all'equo sviluppo tecnologico, economico e sociale

² Il termine “ambiente” compare per la prima volta all'interno del testo della Costituzione della Repubblica italiana con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V (“Le Regioni, le Province, i Comuni”), nella seconda parte (“Ordinamento della Repubblica”) del testo costituzionale. Si prevede, infatti, la “tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali” (ex art. 117, comma 2, lett. s, cost.) come materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, riconoscendo la potestà legislativa concorrente delle Regioni rispetto alla “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” (art. 117, comma 3, cost.).

³ L'autore, nel ricordare il riconoscimento costituzionale della tutela della salute (ex art. 32 cost.) come interesse della collettività, oltre che come diritto fondamentale, sottolinea la necessità di favorire “la creazione e la conservazione di sane condizioni ambientali di lavoro e di vita”.

⁴ Si riconosce, in particolare, la configurabilità di un “diritto soggettivo dell'individuo ad un ambiente salubre”, considerando, quale “base adeguata”, le “norme che garantiscono i diritti inviolabili ed il libero svolgimento della personalità”.

⁵ Secondo l'autore la salute è “nozione esprimibile non soltanto dal punto di vista strettamente sanitario, ma anche da quello comportamentale, sociale ed ambientale”.

⁶ Risalente è, nella giurisprudenza della Corte di cassazione e della Corte costituzionale italiane, il riconoscimento della meritevolezza giuridica di tutela dell'interesse alla salubrità dell'ambiente. Si vedano, in particolare, Corte di cassazione, Sez. un., 6 ottobre 1979, n. 5172, in *Foro italiano*, 1979, I, c. 2302 ss. ove la Suprema Corte riconosce che il diritto alla salute, oltre che come diritto alla vita e all'incolumità fisica, “si configura come diritto all'ambiente salubre” e Corte costituzionale, 30 dicembre 1987, n. 641 (disponibile in <https://giurcost.org/decisioni/1987/0641s-87.html?titolo=Sentenza%20n.%20641>, ultimo accesso: 15 aprile 2024) ove si stabilisce che: “L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assume a valore primario ed assoluto [...] Alle varie forme di godimento è accordata una tutela civilistica la quale, peraltro, trova ulteriore supporto nel precetto costituzionale che circoscrive l'iniziativa economica privata (art. 41 Cost.) ed in quello che riconosce il diritto di proprietà, ma con i limiti della utilità e della funzione sociale (art. 42 Cost.)”.

⁷ Il riferimento contenuto nel testo è al documento intitolato “*Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*” e più comunemente conosciuto come “Rapporto Brundtland”, così denominato dal nome della prima Ministra norvegese (Gro Harlem Brundtland) che presiedeva la Commissione mondiale sull'ambiente e lo sviluppo (disponibile in: <https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf>, ultimo accesso: 15 aprile 2024). All'interno del documento, approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite l'11 dicembre 1987, con Risoluzione n. 42/187, è così definito il concetto di “*Sustainable development*”: “*development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*”. L'idea di uno sviluppo sostenibile dell'umanità ha comunque radici più risalenti che affondano nella “Dichiarazione di Stoccolma”, adottata nel 1972 al termine della prima conferenza internazionale sull'ambiente e lo sviluppo, la Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull'ambiente umano. Così statuisce il Principio n. 1 della “Dichiarazione di Stoccolma”: “*Man has the fundamental right to freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life of dignity and well-being, and he bears a solemn responsibility to protect and improve the environment for present and future generations*” (disponibile in: <https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pdf>, ultimo accesso: 15 aprile 2024).

⁸ L'autore si riferisce in questi termini allo sviluppo sostenibile: “Un principio, è stato detto, “olistico”, cioè trasversale a tutte le grandi aree tematiche, dall'ambiente allo sviluppo economico, alla coesione sociale, alla pace e alla sicurezza, fino alle grandi questioni della diseguaglianza tra aree del mondo”.

dell'umanità, articolandosi, per questo, in distinte, seppur strettamente interconnesse e sinergiche, dimensioni (la dimensione economica, sociale ed ambientale), chiaramente identificate nell'“Agenda 2030” dell'ONU del 2015, con l'individuazione di specifici obiettivi di sviluppo sostenibile⁹.

Lo stesso principio, specialmente nella sua dimensione ambientale, pur avendo avuto la sua prima emersione e definizione in fonti di natura programmatica, assume oggi il ruolo di norma giuridica cogente di rango gerarchico apicale.

Numerose sono le disposizioni, contenute anche in fonti costituzionali e primarie, all'interno del sistema ordinamentale italo-europeo, che lo dimostrano, richiamando il principio, ora implicitamente, ora esplicitamente.

Nel diritto italiano, il principio dello sviluppo sostenibile, specialmente nella sua dimensione ambientale, trova esplicito riconoscimento nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comunemente noto come codice dell'ambiente, che, all'art. 3-*quater*, rubricato “Principio dello sviluppo sostenibile”, stabilisce che ogni attività umana debba “conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future”.

Pur non essendo esplicitamente nominato all'interno del testo della Costituzione della Repubblica italiana, neppure dopo le modifiche apportate agli artt. 9 e 41 dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con la quale si è inteso inserire riferimenti espliciti alla tutela dell'ambiente, sia tra i “Principi fondamentali”¹⁰, che come espressi limiti alla libertà di iniziativa economica¹¹, il principio dello sviluppo sostenibile trova comunque un implicito riconoscimento nella previsione della tutela dell'ambiente “anche nell'interesse delle future generazioni” (nel terzo comma dell'art. 9 della Costituzione) e può considerarsi parte integrante del nostro sistema normativo, in quanto strumentale all'attuazione, anche in una dimensione intertemporale, e dunque intergenerazionale,

⁹ Con Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 è stata approvata all'unanimità, dai 193 Paesi membri delle Nazioni Unite, l'“Agenda 2030”, intitolata “*Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*” (disponibile in: <https://sdgs.un.org/2030agenda>, ultimo accesso: 15 aprile 2024). In essa sono indicati 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (*Sustainable Development Goals*, SDGs) da raggiungere entro il 2030. Secondo il Preambolo dell'“Agenda 2030” tali obiettivi “*are integrated and indivisible and balance the three dimensions of sustainable development: the economic, social and environmental*”.

¹⁰ Di seguito il testo dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha introdotto il terzo comma.

“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”.

¹¹ Di seguito il testo dell'art. 41 della Costituzione della Repubblica italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha inserito, nel comma 2, le parole “alla salute, all'ambiente,” e, nel comma 3, le parole “e ambientali”.

“L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.

del suo valore fondante: la tutela della persona umana, come risulta dal riconoscimento dei principi del personalismo e solidarismo desumibili dall'art. 2 della Costituzione¹² (Perlingieri, 2005, p. 73¹³; Caterini, 2018, p. 33 s.¹⁴; Pennasilico, 2020, p. 19¹⁵).

In ambito europeo, lo “sviluppo sostenibile” è espressamente riconosciuto nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, all'art. 37, rubricato “Tutela dell'ambiente”, come “principio” conformemente al quale un “livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti”.

In base all'art 3 del Trattato sull'Unione europea, inoltre, l'Unione si adopera “per lo sviluppo sostenibile dell'Europa”, basato anche “su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente”, “promuove la solidarietà tra le generazioni”, contribuisce “allo sviluppo sostenibile della Terra”.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea richiede, all'art. 11, che le “esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”. L'art. 191 dello stesso Trattato impegna l'Unione europea a garantire, in “materia ambientale”, un “elevato livello di tutela”, in particolare allo scopo di proteggere la “salute umana” e “combattere i cambiamenti climatici”, basandosi “sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”.

L'importanza della tutela delle risorse naturali emerge anche dagli obiettivi di transizione ecologica delineati dalla Commissione Europea a partire dalla sua Comunicazione sul *Green Deal* del 2019¹⁶. Attraverso il superamento dei modelli tradizionali lineari di produzione e consumo ed il passaggio ad un sistema economico di tipo circolare, l'intento è quello di rendere l'Europa, entro il 2050, il primo continente ad impatto climatico neutro, in modo da garantire anche il rispetto

¹² Art. 2 della Costituzione della Repubblica italiana: “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

¹³ Secondo l'autore: “L'accoglimento del concetto secondo il quale i diritti umani e, quindi, la dignità dell'uomo, integrano un valore assoluto, fa sì che lo stesso sviluppo debba fare riferimento a tale valore. La dignità dell'uomo e i diritti umani diventano, in tal modo, la “base” dello sviluppo sostenibile, la misura attraverso la quale poter anche valutare la qualità dello sviluppo”.

¹⁴ L'autore riconosce che: “Il giudizio di sostenibilità rende meritevole ciò che preserva la persona e la comunità alla crescente autoconservazione”.

¹⁵ Secondo l'autore: “lo sviluppo economico e sociale è sostenibile quando garantisce, nel rispetto del programma costituzionale, il pieno e libero sviluppo della persona umana”.

¹⁶ La “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, *Il Green Deal europeo*”, dell'11 dicembre 2019, delinea “una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l'UE in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall'uso delle risorse” (disponibile in: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52019DC0640>, ultimo accesso: 15 aprile 2024).

dell'Accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici¹⁷ e il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalla già citata “Agenda 2030” dell'ONU.

3 PLATFORM ECONOMY E SVILUPPO ECO-SOSTENIBILE

In un contesto socio-economico, come quello attuale, efficacemente qualificato ricorrendo al paradigma della *Platform economy* (Liberatore, 2023, p. 180¹⁸), per sottolineare la pervasiva diffusione delle piattaforme digitali e, conseguentemente, il loro potere di trasformare in profondità i mercati e, al loro interno, le dinamiche sottese alla formazione della domanda e dell'offerta di beni e servizi, arrivando a condizionare il nostro modo di pensare e di agire, sia online che offline, non soltanto come consumatori, ma anche come persone, è evidente che anche queste infrastrutture tecnologiche, e in particolare i loro gestori, debbano conformarsi all'imperativo della sostenibilità ambientale dello sviluppo.

La necessità di assicurare una protezione effettiva ad un valore giuridico gerarchicamente primario nell'attuale sistema ordinamentale italo-europeo, in quanto strumentale alla tutela della salute e del benessere della persona, anche nell'interesse delle future generazioni, e dunque suscettibile di prevalere, nel bilanciamento, sugli interessi economici (Perlingieri e Femia, 2004, p. 26¹⁹; Pennasilico, 2021, p. 505 s.²⁰), impone una profonda e globale revisione delle modalità di funzionamento del sistema economico. All'interno di tale revisione non possono non essere coinvolte anche le piattaforme digitali.

¹⁷ L'Accordo di Parigi (sottoscritto a Parigi il 12 dicembre 2015 dagli Stati membri della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, firmato e ratificato anche dall'Unione europea e da tutti i suoi Stati membri) “mira a rafforzare la risposta mondiale alla minaccia posta dai cambiamenti climatici, nel contesto dello sviluppo sostenibile”, in particolare “mantenendo l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici” (art. 2 dell'Accordo, disponibile in: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)), ultimo accesso: 15 aprile 2024).

¹⁸ L'autrice valorizza, tra i poteri che esercitano le piattaforme digitali, oltre a quello di mercato in senso antitrust essenzialmente nei riguardi degli utenti commerciali: “quello di «orientare» comportamenti e scelte degli utenti finali sul mercato”; “influenzare la fornitura di servizi di interesse generale, come la sanità e l'istruzione”; “influenzare/strutturare la sfera privata e nonché la socialità dei cittadini”; “influenzare il discorso pubblico con ricadute su politica, informazione e democrazia”. Si veda, sul ruolo delle piattaforme digitali, nell'attuale contesto socio-economico, la “Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, *Le piattaforme online e il mercato unico digitale. Opportunità e sfide per l'Europa*”, del 25 maggio 2016 (disponibile in: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0288>, ultimo accesso: 15 aprile 2024). La Commissione europea ha inoltre istituito un Gruppo di esperti per l'Osservatorio dell'economia delle piattaforme online (*Commission decision of 26.4.2018 on setting up the group of experts for the Observatory on the Online Platform Economy*, disponibile in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/commission-decision-group-experts-observatory-online-platform-economy>, ultimo accesso: 15 aprile 2024).

¹⁹ Gli autori, nel ricordare come sia errato “contrapporre gerarchia dei valori e bilanciamento”, sostengono che, pur non essendo “possibile dire una volta per tutte se la salute (art. 32 cost.) prevalga sulla fede religiosa (8 cost.); è possibile invece stabilire che un inquinamento ambientale che uccida un uomo non è giustificabile anche se aumenta il profitto (o persino il numero dei lavoratori) di un'impresa”.

²⁰ Secondo l'autore la prioritaria considerazione che gli interessi alla tutela dell'ambiente devono avere “significa non già “tirannia” dei valori della salute e dell'ambiente su altri diritti fondamentali della persona [...] bensì consapevolezza che, nell'architettura della Costituzione italiana la salute, la vita e la dignità umana sono valori inviolabili e, come tali, sottratti a ogni compromesso”.

4 L'“AMBIENTE” NEL *DIGITAL SERVICES ACT* EUROPEO

Nel *Digital Services Act* (DSA) [regolamento (UE) 2022/2065 del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE] il termine “ambiente” non è usato per indicare l'ambiente naturale come valore da proteggere, ma come spazio, digitale o fisico.

Si utilizza più volte, infatti, l'espressione “ambiente online”, precisando che lo stesso debba essere “sicuro” e “trasparente”, in modo da assicurare efficace tutela ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e da agevolare l'innovazione, contrastando la diffusione di contenuti illegali online e i rischi per la società derivanti dalla diffusione della disinformazione²¹.

Si precisa che il concetto di “contenuto illegale” dovrebbe rispecchiare le norme vigenti nell'“ambiente offline” ed essere definito in senso lato, anche se è assente il riferimento esplicito ad una possibile illegalità derivante dalla violazione di norme poste a tutela dell'ambiente o ad una disinformazione di natura ambientale da contrastare²².

Il quadro normativo delineato suggerisce, tuttavia, attraverso una sempre necessaria interpretazione sistematica ed assiologica di tutte le disposizioni ordinamentali (Perlingieri, 2020, p. 335)²³ - e dunque anche di quelle del regolamento europeo sui servizi digitali - di considerare altresì le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente nella valutazione degli obblighi e delle responsabilità dei gestori delle piattaforme online e dei motori di ricerca, anche alla luce della complementarità tra transizione digitale ed ecologica prevista in ambito europeo²⁴.

²¹ Si vedano i considerando 3, 9, 12, 40, 68, 72, 108, 109, 155 del DSA. Secondo l'art. 1, par. 1, del DSA: “L'obiettivo del presente regolamento è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno dei servizi intermediari stabilendo norme armonizzate per un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile che faciliti l'innovazione e in cui i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, compreso il principio della protezione dei consumatori, siano tutelati in modo effettivo”. Il capo III del DSA è intitolato “Obblighi in materia di dovere di diligenza per un ambiente online trasparente e sicuro”. L'art. 46 del DSA, rubricato “Codici di condotta per la pubblicità online”, prevede, al par. 2, che: “La Commissione mira a garantire che i codici di condotta perseguano un'efficace trasmissione delle informazioni, che rispetta pienamente i diritti e gli interessi di tutte le parti coinvolte, nonché un ambiente competitivo, trasparente ed equo nella pubblicità online, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare in materia di concorrenza e protezione della vita privata e dei dati personali”.

²² Si vedano, in particolare, il considerando 12 e l'art. 3, lett. h, del DSA ove si fornisce la seguente definizione di “contenuto illegale”: “qualsiasi informazione che, di per sé o in relazione a un'attività, tra cui la vendita di prodotti o la prestazione di servizi, non è conforme al diritto dell'Unione o di qualunque Stato membro conforme con il diritto dell'Unione, indipendentemente dalla natura o dall'oggetto specifico di tale diritto”.

²³ L'interpretazione, secondo l'autore, “è per definizione logico-sistematica” e “teleologico-assiologica”, cioè “finalizzata all'attuazione dei valori caratterizzanti l'ordinamento”.

²⁴ Nel quadro della strategia digitale europea, si veda, in particolare, la “Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale” proclamata da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea, pubblicata il 23 gennaio 2023 nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (disponibile in: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023C0123\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023C0123(01)), ultimo accesso: 15 aprile 2024), con l'obiettivo di incentivare una trasformazione digitale che “mette al centro le persone”, favorendo il “miglioramento della qualità della vita”, la “crescita economica” e la “sostenibilità”. Numerosi i riferimenti alla dimensione ambientale della sostenibilità alla quale è anche dedicato l'intero Capitolo VI, rubricato “Sostenibilità”. All'interno di tale Capitolo, al fine di “evitare danni significativi all'ambiente” e

5 DISINFORMAZIONE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI

La diffusione di false notizie sulle cause del cambiamento climatico, come ad esempio quelle che negano la riconducibilità dei cambiamenti climatici a fattori antropici, svolge un ruolo pericolosamente diseducativo all'interno dell'opinione pubblica, compromettendo così la transizione ecologica e il passaggio a modelli economici circolari e dunque eco-sostenibili che, invece, necessitano anche della collaborazione dei singoli, attraverso adeguate scelte di consumo e coerenti stili di vita.

Sul tema della disinformazione, oltre alla presenza di un apposito codice di condotta, concordato per la prima volta nel 2018 e riveduto nel 2022²⁵, molto interessante è apparsa anche la previsione, nelle condizioni contrattuali di utilizzo predisposte da alcune piattaforme digitali, del divieto di promuovere contenuti che si pongano in contrasto con il consolidato consenso scientifico sull'esistenza e sulle cause del cambiamento climatico²⁶.

Il riconoscimento, da parte del DSA, del valore normativo di disposizioni che sono frutto dell'autonomia della piattaforma quale soggetto privato, come codici di condotta e termini e condizioni contrattuali²⁷, testimonia la significativa incidenza del modello di co-regolazione dell'agire dei gestori delle piattaforme online, al quale si ispira il legislatore europeo nella disciplina dei servizi digitali, e che è certamente riconducibile al principio di sussidiarietà orizzontale,

“promuovere l'economia circolare” si sottolinea come “i prodotti e i servizi digitali dovrebbero essere progettati, prodotti, utilizzati, riparati, riciclati e smaltiti in modo da attenuare il loro impatto negativo sull'ambiente e sulla società ed evitare l'obsolescenza prematura”. Si stabilisce altresì la necessità di “avere accesso a informazioni precise e di facile comprensione sull'impatto ambientale e sul consumo energetico dei prodotti e dei servizi digitali, nonché sulla loro riparabilità e sul loro ciclo di vita, in modo da essere in grado di compiere scelte responsabili”. Si prevede, infine, l'impegno a: “a) favorire lo sviluppo e l'utilizzo di tecnologie digitali sostenibili che abbiano un impatto negativo minimo sulla società e sull'ambiente; b) incentivare scelte di consumo e modelli aziendali sostenibili e promuovere un comportamento sostenibile e responsabile delle imprese lungo tutte le catene globali del valore dei prodotti e dei servizi digitali, anche per contrastare il lavoro forzato; c) promuovere lo sviluppo, la diffusione e l'uso attivo di tecnologie digitali innovative con un impatto positivo sull'ambiente e sul clima, al fine di accelerare la transizione verde; d) promuovere norme e marchi di sostenibilità per i prodotti e i servizi digitali”.

²⁵ Il riferimento è al “*The Strengthened Code of Practice on Disinformation 2022*” (disponibile in <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/2022-strengthened-code-practice-disinformation>, ultimo accesso: 15 aprile 2024)

²⁶ Si vedano la *Policy* introdotta da Google (“*Updating our ads and monetization policies on climate change*” October 7, 2021, disponibile in <https://support.google.com/google-ads/answer/11221321?hl=en#:~:text=Addressing%20climate%20change%20denial&text=That's%20why%20today%2C%20we're, and%20causes%20of%20climate%20change>, ultimo accesso: 15 aprile 2024) e le *Linee guida della comunità* di Pinterest (disponibile in: <https://policy.pinterest.com/it/community-guidelines>, ultimo accesso: 15 aprile 2024).

²⁷ Significativo è il ruolo normativo riconosciuto ai codici di condotta (si v., in particolare, l'art. 45 del DSA) ed ai termini e alle condizioni predisposte dalle stesse piattaforme online per regolare i contratti con i propri utenti. Si segnala a tal riguardo l'art. 15 del *Digital Services Act* il quale, con riferimento agli “Obblighi in materia di relazioni di trasparenza per i prestatori di servizi intermediari” stabilisce che i prestatori di servizi intermediari mettono a disposizione del pubblico, in un formato leggibile e accessibile, almeno una volta all'anno, relazioni chiare e comprensibili sulle attività di moderazione dei contenuti svolte durante il periodo di riferimento, specificando che tali relazioni comprendono, in particolare, “per i prestatori di servizi di memorizzazione di informazioni, il numero di segnalazioni presentate a norma dell'articolo 16, classificate in base al tipo di contenuto illegale presunto di cui trattasi, il numero di segnalazioni presentate da segnalatori attendibili, nonché eventuali azioni intraprese in applicazione delle segnalazioni, specificando se l'azione sia stata avviata in virtù di disposizioni normative oppure delle condizioni generali del prestatore” (art. 15, par. 1, lett. b, DSA). Si riconosce, così, alle “condizioni generali del prestatore”, un ruolo normativo di valutazione delle condotte degli utenti.

attualmente riconosciuto in modo esplicito dalla Costituzione della Repubblica italiana, nell'ultimo comma dell'art. 118, come principio sulla base del quale è favorita l'autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale²⁸. In tale modello di regolazione, demandato principalmente agli stessi fornitori di piattaforme digitali, non si deve però porre eccessiva fiducia (Bellelli, 2023, p. 60²⁹).

6 GREENWASHING

Altra fattispecie analizzata, in quanto ritenuta rilevante rispetto al tema in esame, è stata quella del cd. *greenwashing*, neologismo inglese usato per indicare ogni operazione di *marketing* commerciale consistente nella falsa esibizione di marchi ecologici o comunque nella falsa, inesatta, generica e non dimostrata esibizione di qualità ecologiche dei beni e servizi offerti nel mercato.

L'Unione europea ha da tempo concentrato l'attenzione sul fenomeno, consapevole della sua dannosità per il mercato e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo eco-sostenibile, in considerazione della sua idoneità a pregiudicare la concorrenzialità tra operatori e, soprattutto, la possibilità per i consumatori di effettuare scelte di acquisto eco-sostenibile realmente consapevoli.

Le pratiche di *greenwashing*, qualificate in via interpretativa come ingannevoli dalla stessa Commissione europea, ai sensi della direttiva sulle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori (direttiva 2005/29/CE) e suscettibili di interessare anche l'agire delle piattaforme online³⁰, sono state recentemente prese in considerazione all'interno della "direttiva (UE) 2024/825 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2024 che modifica le direttive 2005/29/CE e 2011/83/UE per quanto riguarda la responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde mediante il miglioramento della tutela dalle pratiche sleali e dell'informazione"³¹. Tale direttiva prevede l'aggiunta di ulteriori pratiche a quelle da considerare sleali e ingannevoli ai sensi della

²⁸ L'art. 118 della Costituzione italiana, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, prevede, all'ultimo comma, che: "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

²⁹ L'autrice, con specifico riferimento alla regolazione affidata ai codici di condotta, ricordando lo "smisurato" potere economico delle piattaforme, conclude così il proprio contributo: "sono necessarie scelte di politica del diritto che non possono che provenire dall'alto, auspicabilmente da organismi internazionali".

³⁰ Si veda la Comunicazione della Commissione "Orientamenti per l'attuazione/applicazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali", del 25 maggio 2016 (disponibile in: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52016SC0163>, ultimo accesso: 15 aprile 2024) rielaborata e sostituita dalla successiva Comunicazione della Commissione, "Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno", del 29 dicembre 2021 (disponibile in: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229\(05\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC1229(05)), ultimo accesso: 15 aprile 2024), ove si cita anche uno studio, condotto dalla Commissione e dalle autorità nazionali per la tutela dei consumatori, nel 2020, che avrebbe confermato, attraverso lo screening coordinato dei siti web, la "diffusione di dichiarazioni ecologiche vaghe, esagerate, false o ingannevoli".

³¹ La direttiva (UE) 2024/825 è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 6 marzo 2024 ed è in vigore dal 26 marzo 2024. Ai sensi dell'art. 4 della direttiva, gli Stati membri dell'Ue, quali destinatari della direttiva, adottano e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla stessa entro il 27 marzo 2026.

direttiva 2005/29/CE per contrastare, appunto, il fenomeno delle generiche e non corrette comunicazioni ambientali³², riconoscendo che l’asserzione ambientale possa essere specificata anche attraverso l’interfaccia di vendita online³³.

7 VENDITA ONLINE DI PRODOTTI NON CONFORMI ALLA NORMATIVA SULLA PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE

Oggetto di analisi è stato anche il ruolo delle piattaforme digitali nel contrasto alla vendita online di prodotti non conformi alla normativa sulla progettazione ecocompatibile.

Si è dunque presa in considerazione la “Proposta di Regolamento europeo che stabilisce il quadro per l’elaborazione delle specifiche di progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e abroga la direttiva 2009/125/CE”, presentata dalla Commissione europea il 30 marzo 2022³⁴. Tale proposta normativa, ampliando significativamente l’ambito oggettivo di operatività della vigente normativa europea in tema di progettazione ecocompatibile dei prodotti³⁵, prevede l’applicabilità “a qualsiasi bene fisico immesso sul mercato o messo in servizio, compresi i componenti e i prodotti

³² Si v. l’allegato della direttiva (UE) 2024/825 che, nel modificare l’allegato I della direttiva 2005/29/CE, relativo alle “Pratiche commerciali considerate in ogni caso sleali” prevede l’inserimento, tra le “Pratiche commerciali ingannevoli”, dei seguenti punti: “2 bis) Esibire un marchio di sostenibilità che non è basato su un sistema di certificazione o non è stabilito da autorità pubbliche”; “4 bis) Formulare un’asserzione ambientale generica per la quale l’operatore economico non è in grado di dimostrare l’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione”; “4 ter) Formulare un’asserzione ambientale concernente il prodotto nel suo complesso o l’attività dell’operatore economico nel suo complesso quando riguarda soltanto un determinato aspetto del prodotto o uno specifico elemento dell’attività dell’operatore economico”; “4 quater) Asserire, sulla base della compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, che un prodotto ha un impatto neutro, ridotto o positivo sull’ambiente in termini di emissioni di gas a effetto serra”.

³³ Si veda, in particolare, il considerando n. 9 della direttiva (UE) 2024/825: “È opportuno modificare l’allegato I della direttiva 2005/29/CE per vietare la formulazione di un’asserzione ambientale generica in assenza di un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali pertinenti all’asserzione. Esempi di asserzioni ambientali generiche comprendono: «rispettoso dell’ambiente», «ecocompatibile», «verde», «amico della natura», «ecologico», «rispettoso dal punto di vista ambientale», «rispettoso dal punto di vista del clima», «che salvaguarda l’ambiente», «rispettoso in termini di emissioni di carbonio», «efficiente sotto il profilo energetico», «biodegradabile», «a base biologica» o asserzioni analoghe che suggeriscono o danno l’impressione di un’eccellenza delle prestazioni ambientali. Tali asserzioni ambientali generiche dovrebbero essere vietate se non può essere dimostrata un’eccellenza riconosciuta delle prestazioni ambientali. Se la specificazione dell’asserzione ambientale è fornita in termini chiari ed evidenti tramite lo stesso mezzo, quale il medesimo annuncio pubblicitario, la confezione del prodotto o l’interfaccia di vendita online, l’asserzione ambientale non è considerata un’asserzione ambientale generica”. Nel quadro delle iniziative europee di contrasto al *greenwashing*, si colloca anche la “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali)”, presentata dalla Commissione il 22 marzo 2023. Su tale proposta il Parlamento europeo ha adottato, in prima lettura, la propria posizione, con risoluzione legislativa del 12 marzo 2024, proponendo, rispetto al testo della proposta della Commissione, alcuni emendamenti. Tra questi si segnala l’emendamento 44 che integra il testo dell’art. 1, paragrafo 1, della proposta di direttiva, inserendo un riferimento espresso alle “piattaforme online”. Si riporta, di seguito, il testo dell’emendamento 44: “1. La presente direttiva si applica alle asserzioni ambientali esplicite formulate da professionisti riguardo a prodotti immessi sul mercato o messi in servizio, anche su piattaforme online, o professionisti e sistemi di etichettatura ambientale nell’ambito di pratiche commerciali tra imprese e consumatori.”

³⁴ Parlamento e Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto, all’inizio del mese di dicembre 2023, un accordo provvisorio sul testo della proposta di regolamento della Commissione Europea che dovrà essere approvata da entrambe le Istituzioni (si veda il Comunicato stampa “Prodotti adatti alla transizione verde: il Consiglio e il Parlamento concludono un accordo provvisorio riguardo al regolamento sulla progettazione ecocompatibile”, disponibile in: <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2023/12/05/products-fit-for-the-green-transition-council-and-parliament-conclude-a-provisional-agreement-on-the-ecodesign-regulation/>, ultimo accesso: 15 aprile 2024).

³⁵ Il riferimento è alla “direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia”.

intermedi”, con talune esclusioni (ad es. alimenti, mangimi, medicinali, piante, animali³⁶), di specifiche di progettazione ecocompatibile da stabilire dalla Commissione con atti delegati.

Particolare attenzione è dedicata, all’interno della proposta, ai “mercati online”, in considerazione del loro importante ruolo di intermediazione tra operatori economici e clienti nella vendita di prodotti in rete. Per questo si stabilisce che tali piattaforme digitali “dovrebbero assumersi la responsabilità di contrastare la vendita di prodotti non conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile e dovrebbero cooperare con le autorità di vigilanza del mercato” e si richiama altresì il regolamento europeo sui servizi digitali (DSA) in ordine alle “competenze e responsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione online per quanto riguarda i contenuti illegali, compresi i prodotti che non sono conformi alle specifiche di progettazione ecocompatibile” allo scopo di “contrastare in modo efficace la vendita online di prodotti non conformi”³⁷.

8 CONSUMI ENERGETICI, MATERIE PRIME E RIFIUTI ELETTRONICI

Un ultimo aspetto che meriterebbe una specifica ulteriore riflessione è quello della sostenibilità ambientale dell’agire delle piattaforme digitali, da valutare con riferimento ai consumi energetici e alle materie prime necessarie per assicurare il funzionamento di queste infrastrutture digitali le quali, pur operando in un mondo virtuale, necessitano, nel mondo reale, di energia - per poter conservare le ingenti quantità di dati che raccolgono e mettono a disposizione - di connessioni e di dispositivi elettronici per l’accesso alla rete, destinati a trasformarsi in rifiuti elettronici.

9 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: AMBIVALENZA DEL RAPPORTO TRA PIATTAFORME DIGITALI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

In taluni casi il rapporto tra piattaforme digitali e sostenibilità ambientale potrebbe essere di segno positivo: si pensi, a mero titolo esemplificativo e descrittivo, al ruolo che queste infrastrutture rivestono in settori come l’economia della condivisione (la cd. *sharing economy*), favorendo l’impiego condiviso di beni, o al ruolo che alcune di esse hanno assunto nella vendita di beni usati. Tutte pratiche che favoriscono l’uso condiviso e il riuso e, dunque, la circolarità del sistema economico.

Il rapporto tra piattaforme digitali e sostenibilità ambientale, però, può assumere anche connotati negativi, come si è cercato di mettere in evidenza in questo studio.

³⁶ Nell’accordo provvisorio sul testo della proposta di regolamento della Commissione Europea, tra le esclusioni, compare anche il riferimento ai veicoli a motore già disciplinati in altri atti normativi.

³⁷ Si veda il considerando 58 della proposta di regolamento.

La delineata ambivalenza di tale rapporto rende il tema particolarmente interessante e sicuramente meritevole di ulteriori ricerche ed approfondimenti, in considerazione dei valori fondamentali che coinvolge, nel conseguimento di uno sviluppo necessariamente eco-sostenibile della società.

BIBLIOGRAFIA

BELLELLI, A. 2023. *Soft law e co-regolazione*. In R. BOCCHINI (a cura di). *Manuale di diritto privato dell'informatica*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. p. 51-60.

BIANCA, C.M. 1978. *Diritto civile, I, La norma giuridica – I soggetti*. Milano: Giuffrè.

CATERINI, E. 2018. *Sostenibilità e ordinamento civile. Per una riproposizione della questione sociale*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

D'ALLOIA, A. 2016. *Generazioni future (diritto costituzionale)*. Enciclopedia del diritto. Annali IX. Milano: Giuffrè: 331-390.

LIBERATORE, B.A. 2023. *Le piattaforme digitali*. In: R. BOCCHINI (a cura di). *Manuale di diritto privato dell'informatica*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. p. 179-195.

PATTI, S. 1979. *La tutela civile dell'ambiente*. Padova: Cedam.

PENNASILICO, M. 2020. *La “sostenibilità ambientale” nella dimensione civil-costituzionale: verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*. *Rivista Quadrimestrale di Diritto dell'Ambiente*. 3: 3-61.

PENNASILICO, M. 2021. *Emergenza e ambiente nell'epoca pandemica. Verso un diritto dello “sviluppo umano ed ecologico”*. *Giustizia civile*. 3: 495-530.

PERLINGIERI, P. 1982. *Il diritto alla salute quale diritto della personalità*. *Rassegna di diritto civile*. 1982. 2: 1020 - 1050.

PERLINGIERI, P. 2005. *I diritti umani come base dello sviluppo sostenibile. Aspetti giuridici e sociologici*. In: PERLINGIERI, P. *La persona e i suoi diritti*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane. p. 71-78.

PERLINGIERI, P. 2020. *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti. Quarta edizione riscritta e ampliata. II. Fonti e interpretazione*, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.

PERLINGIERI P.; FEMIA P. 2004. *Nozioni introduttive e principi fondamentali del diritto civile*, 2^a ed. ampiamente riveduta ed aggiornata, con la collaborazione di L. Tullio, Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.